

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI e TURANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1960

Disciplina nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle »

ONOREVOLI SENATORI. — Nel sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione, un disegno di legge sulla disciplina nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle », ci rendiamo interpreti di una esigenza vivamente sentita, sia nei ceti produttivi che tra le masse dei consumatori.

I perfezionamenti tecnici realizzati nei processi produttivi consentono oggi di ottenere materiali e manufatti in fogli di vario spessore, le cui apparenti caratteristiche sono così somiglianti a quelle di determinati cuoi e pelli, anche pregiati, da ingannare, all'esame superficiale, anche i competenti in materia.

Per tali considerazioni, da tempo, esperti e tecnici suggeriscono, in analogia a quanto già sanzionato in altre Nazioni di Europa, la adozione di norme protettive dei nomi « cuoio » e « pelle ».

Oggi tale necessità si è resa indifferibile ed urgente per la crescente immissione al consumo di prodotti vari, che hanno di « cuoio » e di « pelle » solo il nome o parte di esso e le macroscopiche caratteristiche.

Tale promiscuità terminologica, sfruttando la parola « cuoio » e « pelle » rende pos-

sibile lo smercio di prodotti a buon mercato, traendo ovviamente in inganno il consumatore, che subisce un notevole danno economico per avere acquistato dei manufatti che solo all'apparenza possiedono i requisiti degli oggetti di vero cuoio o pelle che aveva in animo di acquisire.

Se l'apprezzamento e la valutazione delle qualità peculiari ed intrinseche del cuoio o della pelle sono già di per sè stesse sensibilmente difficili, è facile comprendere come lo acquirente, disorientato e sfiduciato da una terminologia impropria ed ambigua, trovandosi nella quasi assoluta impossibilità di distinguere la natura e la composizione dei prodotti che gli vengono presentati, acquisti spesso, con grave suo danno, articoli che posseggono soltanto apparentemente i requisiti dei prodotti considerati nel presente disegno di legge.

Occorre perciò, a tutela degli interessi del consumatore, che venga resa possibile una netta distinzione tra il prodotto derivante dalla concia delle pelli animali di qualsiasi specie e quello presentato al consumo sotto nomi e locuzioni che inducono a considerare erroneamente i surrogati stessi come prodot-

ti o sottoprodotti della lavorazione delle spoglie animali.

L'industria conciaria italiana aspira da tempo ad una disciplina che le accordi una meritata tutela delle sue produzioni, insidiata da succedanei venduti sotto svariate denominazioni, che in qualche modo si riferiscono al cuoio e viceversa si tratta di prodotti che non hanno nulla in comune con il vero cuoio o pelli conciate, trattandosi di materiali plastici e materiali fibrosi associati a leganti plastici naturali o sintetici che ripetono in genere la proprietà della gomma.

In tal modo saranno tutelati anche i legittimi interessi delle aziende agricole e degli allevatori di bestiame produttori di pelli grezze, nonché dell'industria degli estratti concianti di castagno, tanto necessaria alla vita di popolazioni montane prive di altre risorse, e delle imprese che producono altre materie concianti e ausiliarie, o provvedono alla conservazione, alla concia ed alla trasformazione delle pelli in manufatti di cuoio.

Nessuno ignora che la scienza, nel suo incessante progredire, mentre crea nuovi processi produttivi e nuovi prodotti, determina anche il crollo di attività ed istituzioni superate; ma nel nostro caso l'industria conciaria non deve ritenersi superata o sostituibile da industrie di prodotti succedanei; essa infatti, pur costituendo un'attività tradizionale, ha assunto, oggi, carattere prevalentemente industriale e costituisce nella economia nazionale un settore produttivo di rilevante entità.

Nel Mezzogiorno, poi, ed in Toscana, detta attività riveste un'importanza del tutto particolare in quanto dà vita ad un ampio artigianato a carattere anche familiare, soprattutto per quanto concerne l'uso dei conciati.

Occorre pertanto — prima che dette imprese siano ulteriormente costrette a ridurre od a sospendere la loro attività, con tutte quelle conseguenze di ordine sociale ed economico che possono facilmente immaginarsi — sanare la pericolosa situazione che tende ormai a farsi sempre più grave.

A tale scopo è stato predisposto il seguente disegno di legge, con il quale vengono precisati i limiti e termini nell'uso delle parole « cuoio » e « pelle », in analogia con quanto disposto per altri prodotti industriali, es.: seta, saponi, eccetera, anche di importanza economica meno rilevante.

Perchè si abbia una seria disciplina in materia, si è ritenuto opportuno l'uso di apposito marchio da applicare sul « cuoio » o sulla « pelle » prima della loro introduzione al consumo.

Il marchio medesimo sarà, successivamente, studiato dai Ministeri competenti e dovrà indicare, per ovvie considerazioni, anche la specie dell'animale di provenienza.

Si è ritenuto inoltre opportuno inibire lo uso di qualsiasi segno od indicazione sui prodotti non provenienti da cuoi o pelli, onde evitare che l'acquirente sia tratto in inganno sulla natura della materia prima posta in opera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'uso delle denominazioni « cuoio » e « pelle » è disciplinato e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le parole « cuoio », « pelle » ed i termini che ne derivano, sono riservati esclusivamente a qualsiasi pelle animale, o parte di essa, che per mezzo della concia o di altro sistema di preparazione, conservi la tipica struttura fibrosa naturale originale, ed ai prodotti, sottoprodotti e manufatti da essa ricavati.

Art. 3.

I materiali ed i manufatti di natura diversa da quella indicata all'articolo 2, dovranno identificarsi con terminologia nella quale non appaiano le parole « cuoio » o « pelle » o loro radici, denominazioni o sinonimi contenenti in tutto o in parte le parole medesime, anche se espressi in lingue straniere o in lingue morte.

Art. 4.

Inoltre, per i materiali di natura diversa, di cui all'articolo 3, è vietato l'uso, in qualsiasi modo, di indicazioni, segni, mostre, etichettature, che possano comunque creare confusione con « cuoio » e « pelle ».

Art. 5.

I divieti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi alle ragioni sociali, denominazioni, ditte, sigle, insegne, marchi, fatture, buoni di consegna, nonchè alla corrispondenza commerciale ed a qualsiasi forma di propaganda.

Art. 6.

I « cuoi », le « pelli », ed i loro manufatti, di produzione nazionale o di importazione, prima dell'introduzione al consumo saranno contrassegnati, secondo le norme da stabilirsi nel decreto di cui al successivo articolo 7, da apposito marchio che indicherà anche la specie di provenienza.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, delle finanze e di grazia e giustizia, saranno emanate le relative norme di attuazione.

Art. 8.

La violazione delle norme contenute nella presente legge è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 9.

Nei procedimenti giudiziari a carico dei contravventori l'Unione Nazionale Industria Conciaria od altro Ente rappresentante le categorie interessate potrà costituirsi parte civile per far valere i diritti della generalità dei propri membri danneggiati dall'infrazione.

Art. 10.

In caso di condanna, il Giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, dei quali uno scelto tra quelli che trattino prevalentemente argomenti inerenti alle categorie interessate.